

LE USCITE DEI DIRIGENTI, A CACCIA DI SOLUZIONI PER SALVARE CAPRE E CAVOLI

L'insegnante di sostegno non fa supplenze. Eppure...

Può coprire la cattedra vuota di un'altra disciplina purché della sua stessa classe

DI MARIO D'ADAMO


La scarsità di risorse a disposizione delle scuole per le supplenze induce i dirigenti scolastici a utilizzare impropriamente il personale docente in servizio, in particolare quello di sostegno, chiamato in molte scuole a sostituire colleghi assenti. È una prassi sbagliata, che l'ufficio scolastico provinciale di Vicenza ha recentemente escluso con una nota ai dirigenti scolastici di quella provincia, la n. 4152/2010. Vi si richiamano le linee guida per l'integrazione scolastica del 4 agosto dell'anno scorso, secondo cui «l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione». L'insegnante di sostegno, perciò, non può essere distolto dallo svolgimento dei propri compiti per fare supplenze, altrimenti si altera l'equilibrio delle attività programmate a favore degli

alunni disabili, ai quali devono essere garantite senza riduzioni tutte le opportunità messe a disposizione dal progetto d'integrazione. Solo quando l'alunno o gli alunni seguiti non sono presenti, l'insegnante di sostegno può eventualmente essere utilizzato in altre attività, come la supplenza di colleghi assenti. E può sempre essere utilizzato in supplenze, come tutti gli altri insegnanti, nei casi in cui si debba far fronte a situazioni eccezionali o d'emergenza, che il dirigente scolastico deve poter motivare soprattutto in caso di contestazione del suo provvedimento.

La nota dell'Usp di Vicenza, però, contiene una coda in cui si afferma il principio secondo cui è del tutto legittimo utilizzare per supplenze l'insegnante di sostegno, quando ad assentarsi è il collega della classe in cui anch'egli è titolare. Anzi, in questo caso non si tratterebbe nemmeno di supplenza «ma di diversa organizzazione dell'attività didattica». Ma non

è attribuendo a una cosa un nome diverso (gioco nominalistico tanto caro alle nostre burocrazie) né svuotando di contenuti specifici il principio della contitolarità didattica, che si rimedia all'inconveniente di ridurre le opportunità del progetto d'integrazione. Poiché la supplenza non è un fatto programmabile, non si può chiamare «diversa organizzazione dell'attività didattica» la supplenza che l'insegnante di sostegno è chiamato a svolgere improvvisamente e imprevedibilmente nella classe in cui è titolare con l'insegnante assentatosi. Se la programmazione e il progetto d'integrazione prevedono la contemporanea presenza dei due docenti, quello curricolare e quello di sostegno, mancando il primo, il secondo è costretto a fare o la sua parte o quella del collega. In entrambi i casi viene compromesso un diritto, quello allo studio o dell'alunno disabile o degli altri alunni. Anche se la sostituzione dura pochi giorni.

—© Riproduzione riservata—



Guai però a parlare di supplenza in senso stretto. Secondo il direttore dell'ufficio scolastico provinciale di Vicenza, si tratterebbe di «diversa organizzazione dell'attività didattica» in occasione di una situazione di emergenza come quella che si crea con l'assenza di un docente e l'impossibilità, anche per mancanza di fondi, di chiamare un supplente esterno all'istituto

